



# Città di Modica

DELIBERAZIONE  
della  
GIUNTA COMUNALE  
N. 227 del 23 OTT. 2020

OGGETTO: Approvazione del Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2020

L'anno duemilaventi il giorno VENTITRÈ del mese di OTTOBRE alle ore 13,50 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 44757 del 15.10.2020, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;


Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE  
della GIUNTA COMUNALE  
SETTORE III  
Fiscalità Locale – Entrate



Prot. n. 44 757 del 15-10-2020

## Città di Modica.

Oggetto: Approvazione del “Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2020”.

\*\*\*\*\*

Il Responsabile del Settore III – Fiscalità locale - Entrate

Premesso che:

- l'art. 154 (“tariffa del servizio idrico integrato”) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dispone: “1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.” e al comma 4 recita: “4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.”;

- con l'art. 21, commi 13 e 19, del Decreto Legge n. 201/2011, cosiddetto “Salva Italia”, convertito dalla Legge n. 214/2011, sono state attribuite all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) “le funzioni attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici”, in precedenza affidate all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;

- queste funzioni attengono a diversi aspetti del Servizio Idrico Integrato (SII), dalla definizione dei costi ammissibili e dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura dei costi, alle competenze in tema di qualità del servizio, di verifica dei piani d'ambito e di predisposizione delle convenzioni tipo per l'affidamento del servizio;

Vista la deliberazione n. 88/2013/R/IDR di modifica ed integrazione alla determinazione n. 585/2012/R/IDR, con le quali l'Autorità (AEEGSI) ha emanato direttive in ordine agli adeguamenti tariffari per il servizio idrico integrato;

Vista la deliberazione AEEGSI 271/2013/R/IDR, recante *“Avvio del procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazioni di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico”*;

Considerato che:

- con la deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico integrato ha definito le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché per l’individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore;

- con la stessa delibera l’Autorità ha assegnato agli enti d’ambito un complesso di compiti di verifica, validazione e raccolta di dati finalizzati all’aggiornamento del programma degli investimenti e del piano economico finanziario, inclusa la determinazione delle tariffe per il quadriennio 2016/2019, prevedendo un tempo perentorio per la consegna dei relativi documenti quello del 30/04/2016 e, altresì, delle condizioni alle quali i soggetti gestori del servizio idrico devono sottostare per poter gestire adeguatamente il servizio idrico;

- con la successiva delibera n. 665/2015/R/IDR, l’Autorità ha proposto regole per rafforzare la tutela degli utenti finali con l’introduzione di standard di qualità contrattuali minimi uniformi sul territorio, individuando tempi massimi e standard minimi di qualità, a livello nazionale, per tutte le prestazioni da assicurare all’utenza. Gli standard di qualità dovranno essere garantiti a partire dal 1° luglio 2016 ed entrare a pieno regime dal 1° gennaio 2017;

Tenuto Conto che l’art. 3, lett. f) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, attuativo dell’art. 21, comma 19, del D.L. 201/2011, prevede che l’Autorità può anche irrogare sanzioni, nel caso in cui non si adempia agli obblighi in materia di tariffe idriche;

Tenuto conto che con la legge n. 11 agosto 2015 n. 19 recante *“Disciplina in materia di risorse idriche”*, l’Assemblea Regionale Siciliana ha previsto che la gestione del servizio idrico integrato sia realizzata senza finalità lucrative, persegua obiettivi di carattere sociale ed ambientale e sia finanziata attraverso meccanismi tariffe equi;

Considerato che il presente piano verrà riformulato in base alle nuove disposizioni dettate da ARERA che, con delibera 29 gennaio 2019 n. 34/2019/R/IDR, ha avviato il procedimento volto a definire il Metodo Tariffario per il Terzo periodo regolatorio 2020-2023 che si chiuderà entro il 31 dicembre 2019 consentendo all’Authority di acquisire tutti gli elementi per la definizione del Metodo tariffario idrico per la determinazione della tariffa.

Atteso che questo Ente gestisce in regime di economia i Servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione (Servizio Idrico Integrato);

Atteso che:

- con la legge 14 novembre 1995, n. 481, è stata istituita l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), organismo indipendente con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo;

- con il decreto n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, all’Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici;

Tenuto conto che questo Ente gestisce in regime di economia i servizi di acquedotto e fognatura e depurazione fatta eccezione per quanto attiene le utenze che si trovano in territorio di Modica e insistono nell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo e nell’agglomerato urbano di Marina di Modica e si avvalgono dell’impianto consortile di depurazione sito in Contrada Maganuco gestito dall’IRSAP e per la gestione dei depuratori comunali di Contrada Fiumara e di Contrada Cava del Cucco (quest’ultimo a servizio della frazione di Frigintini) l’Ente si avvale della *“S.P.M. Servizi per Modica S.r.l.”*, società in house partecipata al 100% dal Comune di Modica, che svolge anche le attività di manutenzione della rete idrica e fognaria;

Tenuto Conto che:

- le tariffe del SII devono garantire, ai sensi del richiamato art. 154, del Decreto Legislativo n. 152/2006, la copertura integrale dei costi;

- le tariffe (quota variabile) e il canone annuo (quota fissa) sono differenziate per i singoli servizi di acquedotto, depurazione e fognatura sulla base dei costi riferiti a detti servizi;

Visti:

- l'art. 172, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tra gli allegati al bilancio di previsione inserisce: "c) *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";

- l'art. 243/bis, comma 8, lettera c), del richiamato Decreto Legislativo n. 267/2000, che recita: "Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: ... c) *e' tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto*;"

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "16. *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*.";

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone: "169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*.";

Visti, altresì, i provvedimenti statali in materia di termine per l'approvazione dello strumento contabile 2020 - 2022 da parte degli enti locali e precisamente:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 17 dicembre 2019;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, recante "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020";

- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", ove all'articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili", comma 2, dispone che "2. *Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020*.";

- la Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.", che ha modificato, tra gli altri, il richiamato comma 2 dell'art. 107 nel senso che "le parole: «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge»";

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", che all'art. 106 ha introdotto il comma 3-bis che ha ulteriormente modificato il già citato comma 2 dell'art. 107 che risulta così esteso: "2. *Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di*

legge e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021.”;

- il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.”, ove all'articolo 53 “Sostegno agli enti in deficit strutturale”, comma 7, dispone che “7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 ottobre 2020.”;

Esaminato il “Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) anno 2020” e rilevata la necessità di procedere alla sua adozione;

Dato atto che la proposta tariffaria elaborata è stata predisposta in conformità alle deliberazioni e determinazioni emanate dall'ARERA citate in premessa;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito pari al totale dei costi di gestione del SII di approvare le tariffe nella misura risultante dall'allegato “Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2020”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato “A”;

Visti:

- l'OREL;
- la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
- l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 “Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 “Disciplina in materia di risorse idriche.”;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2017 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera c), 3, comma 3, lettera i), 4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 12, 5, comma 2, 7, comma 3, e 11 della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri;

propone

Per le motivazioni in narrativa esposte:

- 1) di approvare l'unito documento denominato “Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2020”, che costituisce parte integrante della presente proposta e contrassegnato con la lettera “A”;
- 2) di rimodulare le fasce relative alle Tariffe Idriche delle utenze domestiche secondo un “criterio pro capite” previsto dalla Del. n. 665/2017/R/idr e di ricondurre le tipologie di utenza non domestica a quelle previste nella stessa Deliberazione, prevedendo eventualmente alcune sottocategorie, quando necessario, in considerazione del valore aggiunto dell'impiego dei servizi idrici nell'ambito delle attività svolte o dell'idroesigenza delle attività svolte;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 4) di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad IVA nella misura vigente tempo per tempo;
- 5) di applicare la componente UI1 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito dalle Deliberazioni ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e successivi aggiornamenti e integrazioni;
- 6) di applicare la componente UI2 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la promozione della qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr;

7) di applicare la componente UI3 quale componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di acquedotto, fognatura e depurazione, finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr e dalla Delibera ARERA n. 3/2020/R/idr;

8) di applicare la componente UI4 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la gestione del Fondo di garanzia per le Opere Pubbliche, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR;


9) di dare atto che con le tariffe contenute nel "Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2020" è assicurata la copertura integrale dei costi del SII;

10) di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le tariffe di cui all'allegato "A" entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2020, dopo l'adozione di apposito atto deliberativo Consiliare;

11) di trasmettere al Consiglio Comunale apposita proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione del "Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2020";

12) di munire la proponenda deliberazione, per le motivazioni di cui in premessa, della clausola della esecuzione immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 (art. 12, comma 2, Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44).


Il Responsabile del Settore




Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge Regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: <b>favorevole /sfavorevole</b> Modica, li <u>15.10.2020</u> <b>Il Responsabile del Settore</b>
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: <b>favorevole /sfavorevole</b> Modica, li <b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b>
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2018. Modica, li <b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b>

La proposta infra riportata si compone di n. 6 pagine, incluso il presente prospetto,.


Visto  
L'Assessore al ramo  


**Il Responsabile proponente**  


La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 227  
del 23 OTT. 2020.

**Il Segretario Comunale**  



# Città di Modica



Sistema Tariffario del  
Servizio Idrico Integrato (SII)  
Anno 2020

## SOMMARIO

1. Premesse
2. Riferimenti normativi
3. Esposizione di alcuni citati normativi
4. Componenti del costo del servizio
5. Costi e ricavi del Servizio Idrico Integrato (SII)
6. Rimodulazione tariffaria
7. Conclusioni

Consorzio Tariffario  
Servizio Idrico Integrato (SII)  
Anno 2020

## 1. PREMESSE

Il Comune di Modica gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) dell'intero territorio comunale mediante la distribuzione di acqua ad usi civili e non, ed il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, secondo il modello organizzativo della "gestione in economia".

L'ARERA è l'Autorità di riferimento per i servizi idrici in quanto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici", ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, "il Governo Nazionale mette le basi per un coordinamento finalizzato all'organico sviluppo di organici sistemi di regolazione tariffaria".

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM (2000) 477;
- b) Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- c) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- d) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- e) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999";
- f) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001, n. 52, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001" ed, in particolare, il punto 1.3 "Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa";
- g) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 dicembre 2008, n. 117, recante "Direttiva per l'adeguamento delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione";
- h) Legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito "legge 481/95") all'art. 2, comma 20, lettera c), che attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie "in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri";
- i) Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito "d.lgs. 267/00") e, in particolare, l'art. 243-bis, comma 8 lettera c), "(...) l'ente (...) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto";
- j) Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito "D.P.R. 116/11"), recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato";
- k) Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 febbraio 2015, n. 39 avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua";
- l) Deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso";
- m) Deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 - modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" ed il suo Allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)";

- n) Deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 4488/2013/R/IDR, recante "Esclusioni dall'aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013, terzo gruppo";
- o) Deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento";
- p) Deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR";
- q) Deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico";
- r) Deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante "Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel metodo tariffario idrico (MTI) per l'anno 2015";
- s) Deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato";
- t) Deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, "Approvazione del Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI - 2";
- u) Deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/IDR, recante "Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 86/2013/R/IDR);
- v) Deliberazione 665/2017/R/idr "Testo Integrato dei Corrispettivi dei Servizi Idrici recante i criteri di Regolazione Tariffaria applicata agli utenti" (TICSI);
- w) Deliberazione 918/2017/R/ "Aggiornamento Biennale delle Tariffe Idriche";
- x) Deliberazione 897/2017/R/idr Bonus Idrico;
- y) Deliberazione 580/2019/R/idr "Nuovo Periodo tariffario MTI3";
- z) Deliberazione 311/2019/R/idr "Gestione della Morosità";

### 3. ESPOSIZIONE DI ALCUNI CITATI NORMATIVI

EsPLICANDO alcune delle normative citate, bisogna considerare che:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full costrecovery*, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
  - "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo";
  - "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione";
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo

- omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
  - l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
  - l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
  - l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
    - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
    - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
    - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizione (...)” (lettera f);
  - l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia ha disposto:
    - l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
    - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
    - la cessazione ex lege delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercitare il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.
  - l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i servizi energetici e ambientali”), un “Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo

gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente”;

- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, “al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)”, e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, “definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”;
- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che “nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi” e prevede che la stessa “definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”.

Inoltre:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;
- con deliberazione 665/2017/R/IDR, del 28 settembre 2017, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il un Testo Integrato per la determinazione dei Corrispettivi dei Servizi Idrici introducendo alcuni criteri di articolazione tariffaria applicata ad alcune tipologie di utenze, fra cui in particolare le utenze domestiche;
- con deliberazione 918/2017/R/idr del 27/12/2017 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2);
- con deliberazione 897/2017/R/idr del 29/09/2017 l'Autorità ha regolamentato il Bonus Idrico.
- con deliberazione 580/2019/R/idr del 27/12/2019 l'Autorità ha emanato il Metodo Tariffario per il terzo periodo Regolatorio (MTI-3), nel quale viene anche contemplata la possibilità di applicare, in alcune condizioni, uno Schema di Convergenza.

#### **4. COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Ai fini dell'implementazione o dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

- a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
- b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti

l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;

- c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
- d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
- e) componente relativa ai conguagli.

**a) Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa**

I costi delle immobilizzazioni sono pari:

- alla componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
- alla componente che rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente *FoNI* (*Fondo Nuovi Investimenti*)

Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del calcolo del Piano Tariffario sono afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.

Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

**b) Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa**

Ai fini del riconoscimento tariffario, i costi operativi sono definiti come:

- i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento che comprendono i costi relativi ai Servizi, al Personale, alle Materie Prime, Godimento di beni di terzi e altri Oneri di gestione;
- i costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti componenti:
  - copertura dei costi di energia elettrica;
  - copertura dei costi degli acquisti all'ingrosso;
  - copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche;
  - copertura degli altri specifici costi, che sono a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito, a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, a copertura del costo di morosità, gli oneri locali (es. canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU).

**c) Fondo nuovi investimenti**

È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti (*FoNI*).

il Fondo nuovi investimenti (*FoNI*) è definito:

- dalla componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti,
- dalla componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto,
- dalla componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi.

**d) Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa**

La componente di costo riferita ai costi ambientali è relativa all'attività di depurazione.

La componente di costo riferita ai costi della risorsa è relativa agli oneri locali alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete.

**e) Componente relativa ai conguagli**

Sono componenti di costo a recupero di scostamento tra le tariffe effettivamente applicate e una variazione dei volumi fatturati o relative a scostamenti dei costi operativi.

**5. COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

I costi del Servizio Idrico Integrato sono dettagliati di seguito  
(i costi sono inseriti al netto dell'IVA)

Fitti Pozzi	€215.000,00
Società Comunale- Serv. Acquedotto e Dep.	€536.971,80

Energia Elettrica	€ 1.834.730,76
Manutenzione Ordinaria rete Idrica e rete Fognante	€ 190.624,69
Manutenzione Straordinaria	€ 384.500,00
Clorazione Acque	€ 30.000,00
Trasporto Acqua Potabile	€ 120.000,00
Costi del Personale	€ 848.605,44
IRSAP Spese gestione Depuratore Modica-Pozzallo	€ 210.246,00
Imposte e tasse	€ 15.000,00
Canone Demanio e concessioni	€ 13.176,38
Lavori messa in sicurezza	€ 70.000,00
Canone Ato Idrico	€ 125.000,00
Servizio Lettura misuratori idrici	€ 39.500,00
Spese di funzionamento dell'ufficio	€ 5.000,00
Assistenza e manutenzione software	€ 18.600,00
Redazione PEF SII 2020	€ 5.900,00
Invio fatture (due spedizioni massive)	€ 50.000,00
Quota ARERA	€ 1.000,00

<b>Totale complessivo COSTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	<b>€ 4.713.855,07</b>
---	-----------------------

Vengono sottratti i RICAVI ACCESSORI e da DIRITTI DI ALLACCIO.

Altri PROVENTI DA SOTTRARRE		
Ricavi Accessori		€ 15.000,00

<b>Totale complessivo Obiettivo Ricavi da Tariffa per il SII</b>	<b>€ 4.698.855,07</b>
--	-----------------------

Moduliamo adesso le Tariffe ad ISOCOSTI (rispetto al 2019) e ad ISORICAVO.

## 6.1 TARIFFE

### Metodologia adottata

Obiettivo del presente studio è di procedere ad una rimodulazione tariffaria che garantisca al gestore l'integrale copertura dei costi.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è necessario preliminarmente procedere al computo dei costi registrati.

I costi sono stati ricostruiti prendendo a riferimento le indicazioni dell'Autorità e sono dettagliatamente elencati nel precedente paragrafo "COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO".

I costi complessivi per servizio sono stati calcolati dal dettaglio dei costi e approssimati con la suddivisione di costi amministrativi e generali di gestione.

L'Obiettivo dei Ricavi che dovranno essere recuperati dalla Tariffa sarà:

totale obiettivo ricavi
-------------------------



	<i>€/anno</i>
Obiettivo Ricavi SII	4.698.855,07

## 6.2 Sviluppo del piano tariffario

Lo sviluppo del Piano Tariffario, nella strutturazione dei corrispettivi da addebitare all'utente, deve avvenire secondo quanto previsto con i Metodi MTI (Art. 36 comma 6 Del. 665/15/R/idr).

È fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche. Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione, la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria.

Inoltre i corrispettivi devono essere articolati come segue:

- a) **quota fissa**, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione);
- b) **quota variabile**, proporzionale al consumo misurato in metri cubi.

## 6.3 Determinazione della quota fissa

La quota fissa, determinata per ogni servizio, non può essere modulata per scaglioni. Inoltre deve essere espressa in Euro all'anno.

Una volta ottenuti i costi, si determina la quota fissa da applicare a ciascuna utenza ad USO DOMESTICO RESIDENTE, per ciascun servizio di cui usufruisce (Acquedotto, fognature e depurazione), ricavata calcolando una percentuale che non superi il 20% dei Ricavi della categoria d'utenza, a norma dell'Art. 7 della Del. 665/2017/R/idr, ovvero dell'Art. 7 del TICSI.

Il numero di utenze risulta essere:

		domestiche residenti	domestiche non residenti	non domestiche
n. di utenze acquedotto	36.874	20836	12.842	3196
n. di utenze fognatura	35.436	20064	12.272	3100
n. di utenze depurazione	35.436	20064	12.272	3100

Si è proceduto determinando la quota fissa per le UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI in modo che la Quota Fissa non superi del 20% il totale dei Ricavi per questa Categoria Tariffaria:

<b>QUOTA FISSA - Utenze domestiche residenti</b>			
	<i>num. Utenze</i>	<i>€/anno</i>	<i>€/Utenza</i>
Acquedotto:	20836	268.678,17	12,89
Fognatura:	20064	47.086,87	2,35
Depurazione:	20064	125.565,00	6,26
<b>Totale quota fissa</b>		<b>441.330,04</b>	<b>21,50</b>

Si determina adesso la quota fissa per le UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI e per le Utenze NON Domestiche, in modo che la Quota Fissa sia pari a 1,5 volte quella dell'Utenza Domestica Residente.

<b>QUOTA FISSA – Utenze domestiche non residenti</b>		
	<i>€/anno</i>	<i>€/Utenza</i>
Acquedotto:	248.394,49	19,34
Fognatura:	43.200,52	3,52
Depurazione:	115.201,38	9,39
<b>Totale quota fissa</b>	<b>406.796,38</b>	<b>32,25</b>

## **QUOTA FISSA NON DOMESTICHE**

	€/anno	€/Utenza
Acquedotto:	5.745,59	19,34
Fognatura:	3.344,46	3,52
Depurazione:	3.913,57	9,39
<b>Totale quota fissa</b>	<b>13.003,62</b>	<b>32,25</b>

Una bonifica della Banca dati con incrocio delle utenze con le residenze anagrafiche ha portato all'individuazione di molte utenze domestiche da regolarizzare e molte utenze effettivamente domestiche NON Residenti.

#### 6.4 Determinazione della quota variabile

La quota variabile, proporzionale al consumo misurato in metri cubi, è configurata come segue:

- a. una tariffa agevolata, da applicarsi alle sole utenze domestiche residenti (Art. 3 dell'All A Del. 665/2017/R/idr) per i consumi di tipo essenziale, ottenuta sottraendo, alla tariffa base, l'agevolazione. Il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata viene articolata pro capite, uniformato su tutto il territorio nazionale ed è posto pari a 18,25 metri cubi all'anno per utente domestico residente nel nucleo familiare. Qualora non fosse possibile in prima istanza determinare i componenti occupanti l'utenza domestica, si può provvisoriamente, e non oltre il 2021, assegnare d'ufficio n. 3 componenti ricorrendo al "criterio pro capite di tipo standard" previsto dall'ARERA e arrotondare la fascia agevolata di consumo pari a 55 metri cubi, ferma restando la possibilità dell'utente di presentare autocertificazione indicante il numero di componenti occupanti.

In questa prima fase del calcolo tariffario si è posta uguale a 3 componenti occupanti ogni utenza domestica residente.

- b. una tariffa base, pari al costo unitario medio calcolato sui costi del servizio acquedotto, detratto il gettito delle quote fisse, per metro cubo

c. da uno a tre scaglioni tariffari di eccedenza, la cui entità è finalizzata a "compensare" il minor ricavo derivante dall'applicazione della tariffa agevolata e a penalizzare, attribuendogli i maggiori costi ambientali provocati, i consumi superiori alla fascia base. Le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti e stabilite aggiungendo alla Tariffa base gli ulteriori costi.

##### a) Tariffa agevolata

Per la tariffa agevolata, che si applica alle sole utenze Domestiche Residenti e ai primi 55 mc come indicato dal "criterio pro capite di tipo standard", indicati come "consumi di tipo essenziale", si è applicata un'agevolazione pari ad una riduzione della tariffa base del 35%.

##### b) Tariffa base Acquedotto

Per la stima del volume d'acqua complessivo fatturabile si sono presi a riferimento i metri cubi fatturati e conteggi effettuati per l'anno 2019, ottenendo il seguente:

Volume consumo d'acqua:	2.710.198
-------------------------	-----------

##### c) Scaglioni Tariffari di Eccedenza

Per le **UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI**, oltre alla fascia a Tariffa Agevolata, sono state previste la **TARIFFA BASE** e due fasce di Eccedenza. Si è applicato il Calcolo "Pro Capite Standard" di tre Componenti familiari per ogni utenza, come indicato dall'Autorità.

La fascia relativa alla Tariffa Base è stata posta a più del doppio del **CONSUMO MEDIO ANNUO** per la Tipologia di utenza, pari a 73,3 mc.

Per quanto riguarda le Tariffe correlate alle fasce di Eccedenza, queste seguono la seguente progressione, come fattore moltiplicativo con la Tariffa Base:

Tariffe acquedotto	Da	A	Fattore moltiplicativo rispetto alla tariffa Base
	mc/anno	mc/anno	
Tariffa Agevolata	0	55	0,65 x Tariffa Base
Tariffa Base	56	165	Tariffa Base

Eccedenza 1^ Fascia	166	240	1,5 x Tariffa Base
Eccedenza 2^ Fascia	241		2,5 x Tariffa Base

Le Tariffe per fasce risultano:

Tariffe acquedotto	Da	A	Corrispettivo Unitario
	mc/anno	mc/anno	€/mc
Tariffa Agevolata	0	55	0,528
Tariffa Base	56	165	0,813
Eccedenza 1^ Fascia	166	240	1,220
Eccedenza 2^ Fascia	241		2,033

#### TARIFFA DOMESTICA RESIDENTE PRO CAPITE

Anche se, come indicato dall'ARERA, per il calcolo delle tariffe si è applicata "la tariffa pro capite standard ponendo a 3 il numero di componenti dell'Utenza Domestica Residente", qualora l'utente volesse presentare autocertificazione indicante il numero di componenti occupanti, possono essere applicate le seguenti tariffe:

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 1 Componente				
1,00	mc	mc	€	
Tariffa Agevolata	0	18	0,528	
Tariffa Base	19	40	0,813	
Eccedenza 1^ Fascia	41	60	1,220	
Eccedenza 2^ Fascia	61		2,033	
Eccedenza 3^ Fascia				
Tariffa Fognatura			0,122	
Tariffa Depurazione			0,325	

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 2 Componenti				
2,00	mc	mc	€	
Tariffa Agevolata	0	37	0,528	
Tariffa Base	38	80	0,813	
Eccedenza 1^ Fascia	81	120	1,220	
Eccedenza 2^ Fascia	121		2,033	
Eccedenza 3^ Fascia				
Tariffa Fognatura			0,122	
Tariffa Depurazione			0,325	

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 3 Componenti				
3,00	mc	mc	€	
Tariffa Agevolata	0	55	0,528	
Tariffa Base	56	120	0,813	
Eccedenza 1^ Fascia	121	180	1,220	
Eccedenza 2^ Fascia	181		2,033	
Eccedenza 3^ Fascia				
Tariffa Fognatura			0,122	
Tariffa Depurazione			0,325	

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 4 Componenti				
4,00	mc	mc	€	
Tariffa Agevolata	0	73	0,528	
Tariffa Base	74	160	0,813	
Eccedenza 1^ Fascia	161	240	1,220	
Eccedenza 2^ Fascia	241		2,033	
Eccedenza 3^ Fascia				
Tariffa Fognatura			0,122	
Tariffa Depurazione			0,325	

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 5 Componenti				
5,00	mc	mc	€	
Tariffa Agevolata	0	91	0,528	
Tariffa Base	0	200	0,813	
Eccedenza 1^ Fascia	201	300	1,220	
Eccedenza 2^ Fascia	301		2,033	
Eccedenza 3^ Fascia			0,000	
Tariffa Fognatura			0,122	

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 6 Componenti				
6,00	mc	mc	€	
Tariffa Agevolata	0	110	0,528	
Tariffa Base	0	240	0,813	
Eccedenza 1^ Fascia	241	360	1,220	
Eccedenza 2^ Fascia	361		2,033	
Eccedenza 3^ Fascia			0,000	
Tariffa Fognatura			0,122	

Tariffa Depurazione			0,325
---------------------	--	--	-------

Tariffa Depurazione			0,325
---------------------	--	--	-------

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 7 Componenti				
	7,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	128		0,528
Tariffa Base	129	280		0,813
Eccedenza 1^ Fascia	281	420		1,220
Eccedenza 2^ Fascia	421			2,033
Eccedenza 3^ Fascia				
Tariffa Fognatura				0,122
Tariffa Depurazione				0,325

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 8 Componenti				
	8,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	146		0,528
Tariffa Base	147	320		0,813
Eccedenza 1^ Fascia	321	480		1,220
Eccedenza 2^ Fascia	481			2,033
Eccedenza 3^ Fascia				
Tariffa Fognatura				0,122
Tariffa Depurazione				0,325

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 9 Componenti				
	9,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	164		0,528
Tariffa Base	165	360		0,813
Eccedenza 1^ Fascia	361	540		1,220
Eccedenza 2^ Fascia	541			2,033
Eccedenza 3^ Fascia				
Tariffa Fognatura				0,122
Tariffa Depurazione				0,325

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 10 Componenti				
	10,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	183		0,528
Tariffa Base	184	400		0,813
Eccedenza 1^ Fascia	401	600		1,220
Eccedenza 2^ Fascia	601			2,033
Eccedenza 3^ Fascia				
Tariffa Fognatura				0,122
Tariffa Depurazione				0,325

Per **UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI**, per le quali non è prevista la Tariffa Agevolata, sono state previste le seguenti tariffe, con un incremento del 20% rispetto alle tariffe applicate alle utenze domestiche non residenti:

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	mc/anno	mc/anno	€/mc
Tariffa Base	0	60	0,976
Eccedenza 1^ Fascia	61	120	1,463
Eccedenza 2^ Fascia	121		2,439

Per **UTENZE INDUSTRIALI**, per non penalizzare eccessivamente il tessuto produttivo, sono state previste delle fasce molto larghe di consumo, prima di andare in eccedenza, con due sole fasce e un incremento del 10% delle tariffe applicate alle corrispondenti fasce per le Utenze Domestiche Residenti, con le seguenti tariffe:

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	mc/anno	mc/anno	€/mc
Tariffa Base	0	800	0,894
Eccedenza 1^ Fascia	801		1,341
Eccedenza 2^ Fascia			

Per le **UTENZE COMMERCIALI E ARTIGIANALI** per non penalizzare eccessivamente il tessuto produttivo, sono state previste delle fasce medie di consumo, prima di andare in eccedenza, con tre fasce e un incremento del 10% delle tariffe applicate alle corrispondenti fasce per le Utenze Domestiche Residenti, con le seguenti Tariffe:

<b>TARIFE ACQUEDOTTO</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Corrispettivo unitario</b>
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	120	0,894
Eccedenza 1^ Fascia	121	240	1,341
Eccedenza 2^ Fascia	241		2,236

Altre tipologie di utenze previste da ARERA: utenze uso agricolo e zootecnico sono state previste le seguenti tariffe:

<b>Tariffe acquedotto</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Corrispettivo unitario</b>
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	50	0,813
Eccedenza 1^ Fascia	51	100	0,894
Eccedenza 2^ Fascia	101		1,057

Per le **UTENZE USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE** (scuole, ospedali, caserme) sono state previste le seguenti Tariffe:

<b>Tariffe acquedotto</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Corrispettivo unitario</b>
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	120	0,813
Eccedenza 1^ Fascia	121		1,057
Eccedenza 2^ Fascia			

#### **UTENZE USO PUBBLICO DISALIMENTABILE (ALTRI UFFICI PUBBLICI)**

<b>Tariffe acquedotto</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Corrispettivo unitario</b>
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	800	0,813
Eccedenza 1^ Fascia	801		1,057
Eccedenza 2^ Fascia			

#### **UTENZE ALTRI USI - UTENZE TEMPORANEE**

<b>Tariffe acquedotto</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Corrispettivo unitario</b>
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	60	1,220
Eccedenza 1^ Fascia	61		1,829
Eccedenza 2^ Fascia			

### 6.5 Stima copertura dei costi del servizio acquedotto

Una volta definiti gli scaglioni si procede con la stima dei volumi di consumo di acqua stimati all'interno di ciascuna fascia di consumo, nonché il numero di utenti che li hanno consumati.

#### UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI

Tariffe acquedotto	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un. calcolato	Fatturato
	mc/anno	mc/anno	mc/anno	€/mc	€/anno
Tariffa Agevolata	0	55	1.054.301,60	0,528	557.152,14
Tariffa Base	56	165	272.534,88	0,813	221.573,43
Eccedenza 1^ Fascia	166	240	138.767,76	1,220	169.229,25
Eccedenza 2^ Fascia	241		62.364,76	2,033	126.757,84

#### UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto € 1.074.712,66

#### UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI:

Tariffe acquedotto	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un.	Gettito previsto
	mc/anno	mc/anno	mc/anno	€/mc	€/anno
Tariffa Base	0	60	400.670,40	0,976	390.898,58
Eccedenza 1^ Fascia	61	120	234.880,18	1,463	343.727,64
Eccedenza 2^ Fascia	121		83.356,42	2,439	203.308,67

#### UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI:

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto € 937.934,89

#### UTENZE INDUSTRIALI:

Tariffe acquedotto	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un.	Gettito previsto
	mc/anno	mc/anno	mc/anno	€/mc	€/anno
Tariffa Base	0	800	107.864,00	0,894	96.463,89
Eccedenza 1^ Fascia	801		24.794,00	1,341	33.260,30
Eccedenza 2^ Fascia					-

#### UTENZE INDUSTRIALI:

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto € 129.724,19

#### UTENZE ARTIGIANALI E COMMERCIALI:

Tariffe acquedotto	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un.	Gettito previsto
	mc/anno	mc/anno	mc/anno	€/mc	€/anno
Tariffa Base	0	120	220.104,00	0,894	196.841,29
Eccedenza 1^ Fascia	121	240	94.583,58	0,341	126.880,62

Eccedenza 2^ Fascia	241	15.976,42	2,236	35.719,70
<b>UTENZE COMMERCIALI E ARTIGIANALI:</b>				
<b>Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto € 359.441,60</b>				

### 6.6 Parte Variabile dei Servizi di Fognatura e Depurazione

La parte variabile delle tariffe del servizio di Fognatura e Depurazione deve essere proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni.

Per quanto riguarda le tariffe da applicare per il servizio di Fognatura e Depurazione si procede a calcolare le tariffe unitarie come di seguito indicato:

$$T_F = 0,15 \times T_{base} \text{ Acquedotto}$$

$$T_D = 0,40 \times T_{base} \text{ Acquedotto}$$

Le suddette tariffe, ovviamente, saranno applicate alle sole utenze che usufruiscono del servizio fognario e depurazione.

TARIFFE ACQUE REFLUE	Volume conturato	Corrispettivo un.
	mc/anno	€/mc
Tariffa Fognatura	2.788.928	0,122
Tariffa Depurazione	2.788.928	0,325

### STIMA COPERTURA COSTI ACQUE REFLUE

TARIFFE ACQUE REFLUE	Volume conturato	Corrispettivo un.	Fatturato
	mc/anno	€/mc	€/anno
Tariffa Fognatura	2.788.928	0,122	340.113,715
Tariffa Depurazione	2.788.928	0,325	906.969,905

### 6. CONCLUSIONI

Con tale struttura tariffaria, basata anche su un calcolo sviluppata sui volumi stimati sulla base di letture reali, si è ottenuta una previsione di gettito che permetterebbe la copertura integrale dei costi.

Di seguito i dati riepilogativi:

Tariffe	Quota fissa			
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	TOTALE
Tariffa A - Uso Domestico Residenti	268.678,17	47.086,87	125.565,00	441.330,04
Tariffa A1 - Uso Domestico Non Residenti	248.394,49	43.200,52	115.201,38	406.796,38
Tariffa A2 - Uso Condominiale - Box - Officine - Magazzini	-	-	-	-
Tariffa B - Industriale	2.688,59	341,46	910,57	3.940,62
Tariffa C - Commerciale Artigianale	59.129,57	10.571,31	28.190,17	97.891,05
Tariffa D - Agricolo	-	-	-	-
Tariffa E - Uso Pubblico Non Disalimentabile (scuole, ecc..)	-	-	-	-
Tariffa F - Uso Pubblico Disalimentabile (Uffici Pubblici)	-	-	-	-
Tariffa G - Altri usi - Cantieri Edili	-	-	-	-

Tariffe	Corrispettivo per Consumo			
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	TOTALE
Tariffa A - Uso Domestico Residenti	1.074.712,66	188.347,50	502.259,99	1.765.320,15
Tariffa A1 - Uso Domestico Non Residenti	937.934,89	80.169,15	213.784,41	1.231.888,44
Tariffa A2 - Uso Condominiale - Box - Officine - Magazzini	-	-	-	-
Tariffa B - Industriale	129.724,19	31.297,98	83.461,27	244.483,44
Tariffa C - Commerciale Artigianale	359.441,60	40.299,09	107.464,24	507.204,93
Tariffa D - Agricolo	-	-	-	-
Tariffa E - Uso Pubblico Non Disalimentabile (scuole, ecc..)	-	-	-	-
Tariffa F - Uso Pubblico Disalimentabile (Uffici Pubblici)	-	-	-	-
Tariffa G - Altri usi - Cantieri Edili	-	-	-	-

Riepilogo copertura	
Tariffa A - Uso Domestico Residenti	2.206.650,18
Tariffa A1 - Uso Domestico Non Residenti	1.638.684,83
Tariffa A2 - Uso Condominiale - Box - Officine - Magazzini	-
Tariffa B - Industriale	248.424,06
Tariffa C - Commerciale Artigianale	605.095,98
Tariffa D - Agricolo	-
Tariffa E - Uso Pubblico Non Disalimentabile (scuole, ecc..)	-
Tariffa F - Uso Pubblico Disalimentabile (Uffici Pubblici)	-
Tariffa G - Altri usi - Cantieri Edili	-
<b>TOTALE</b>	<b>4.698.855,05</b>



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 26 OTT 2020 al 10 NOV 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

---

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale